Comunicazione lavori in somministrazione: in scadenza al 31 gennaio 2020

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 24 Gennaio 2020

Le aziende che nel 2019 hanno impiegato lavoratori tramite le agenzie di somministrazione devono comunicare il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati entro la data del 31 gennaio 2020. Chi non rispetta l'adempimento è soggetto ad apposite sanzioni.

Sempre più datori di lavoro utilizzano nelle proprie aziende lavoratori provenienti dalle Agenzie per il lavoro e la modalità più usata è la somministrazione a tempo determinato. Pertanto molte aziende sono soggette all'obbligo di Comunicazione lavori in somministrazione in scadenza proprio il prossimo 31 gennaio ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Soggetti destinatari della comunicazione dei lavori in somministrazione

I soggetti destinatari della **comunicazione lavori in somministrazione** sono le rappresentanze sindacali aziendali (**RSA**), ovvero la rappresentanza sindacale unitaria **(RSU)** o, in mancanza, gli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Compilazione pratica della comunicazione: i punti principali

La disposizione è regolata dall'**art. 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015** il quale prevede

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D